



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **VARESE**

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | LUCA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FERRARI | GIANFRANCO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 536/2017
depositato il 29/09/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T930015606 IRPEF-RED.CAP. 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE
VIA FRATTINI 1

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
ALLENA MARCO
PIAZZA SANT'AMBROGIO N.8 20123 MILANO MI

difeso da:
DULCETTI ANGELA
PIAZZA SANT'AMBROGIO N.8 20100 MILANO MI

difeso da:
MICCINESI MARCO
PIAZZA SANT'AMBROGIO N.8 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 536/2017

UDIENZA DEL

27/02/2018 ore 09:15

N°

126/18

PRONUNCIATA IL:

27/2/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/4/18

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Grazia Condonato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. _____, munito di assistenza tecnica, si oppone all' avviso di accertamento n. T93053O15606/2016, periodo d'imposta 2011, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese, notificato in data 22 dicembre 2016.

La presente controversia ha origine dal processo verbale di constatazione n. 494/2014 del 19/02/2014 (si allega) redatto dalla guardia di finanza – nucleo di polizia tributaria Varese grazie al quale è stata rinvenuta la presenza di movimentazioni di capitali effettuati negli anni 2010 e 2011 verso l'estero, in particolare in Bulgaria.

Nel corso dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza, in merito ai movimenti di denaro delle annualità 2011 e 2010 (c/c del ricorrente e del fratello Aquilino), è emerso che:

- il denaro è stato trasferito in favore di un rapporto bancario acceso presso l'Istituto di Credito estero _____ AD di Sofia (Bulgaria) per un importo complessivo di € 3.000.000,00 nel 2010 e € 3.000.000,00 nel 2011;

- in base alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti della G.F., le operazioni (delle quali è stato chiesto chiarimento) “afferiscono ad un investimento finanziato mediante conti correnti (...) ove sono confluiti nel tempo i risparmi di famiglia”;

- l'investimento estero, a finanziamento del quale sono state movimentate le cospicue somme evidenziate, “è relativo alla costruzione di un immobile utile all'esposizione di mobili (...)”. “Nel corso del 2010 lui e suo fratello _____ (...) hanno effettuato dei bonifici a titolo di caparra nei confronti della società bulgara _____ che stava costruendo un immobile, in merito a tale operazione è stato siglato un preliminare di acquisto con la predetta società estera (...)”;

- considerate le difficoltà finanziarie della società estera costruttrice le quali andavano a riflettersi sul completamento della costruzione, nel corso del 2011 hanno effettuato (si parla dei due sig.ri _____: il ricorrente ed il fratello _____) alla predetta impresa bulgara dei bonifici a titolo di finanziamento FRUTTIFERO al 7%, in realtà mai riscossi”. L'Ufficio a mezzo del questionario Q00160/2016 (notificato in data 31/10/2016) ha richiesto al contribuente la produzione di:

- copia degli accordi intercorrenti tra il contribuente e la società straniera “_____” a giustificazione dei finanziamenti effettuati in favore della stessa;

- chiarimenti in merito alla ragione economica giustificante i cospicui finanziamenti effettuati in favore del soggetto giuridico straniero.

In assenza di documentazione e di credibili chiarimenti sul punto, l'Ufficio ha presunto più che legittimamente che tra il Sig _____ e la società straniera “_____” esistesse un negozio giuridico di tipo verbale riconducibile allo schema giuridico del contratto di mutuo. La finalità realizzata concretamente dalle parti è la medesima per la quale il legislatore ha confezionato tale negozio tipico, ossia riconoscere ad altri la titolarità di denaro con obbligo per costui di restituzione unitamente al pagamento di interessi corrispettivi.

Pertanto, considerato che l'art. 45 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917, stabilisce, in tema di redditi di capitale, che: “Per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non

sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell' ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale", l' Ufficio, con avviso di accertamento n. T93013O15606/2016, ha accertato in capo al Sig. _____ l maggior reddito di capitale di 7.500,00 euro,

corrispondente all' 1,5% (percentuale dell' interesse legale per l'anno 2011 fissato dal Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2010, G.U. n. 292 15/12/2010) delle consistenze finanziarie pari a 500.000,00 € trasferite in Bulgaria dal ricorrente.

Il ricorrente eccepisce che nel caso di specie l'infruttuosità dei versamenti effettuati è confermata sia dai bilanci della società _____ S.p.a. al 31.12.2010 e al 31.12.2011, che dalla dichiarazione sottoscritta dal contabile. Cita la sentenza della CTR Lombardia n. 55 del 21 maggio 2012 secondo cui " non sussiste la presunzione di onerosità per il prestito erogato dalla partecipante in favore della partecipata , anche in mancanza di contratto scritto, qualora si perfezioni tra le parti il comportamento concludente consistente nella mancata contabilizzazione dei proventi e degli oneri conseguiti.

L'AIDCEC si è espressa nello stesso senso con la norma di comportamento n. 194/2016 evidenziando che l'onerosità del mutuo , stabilita dall'art.1815 c.c. , salvo diversa volontà delle parti , si configura quale presunzione semplice , come tale superabile, anche ai fini fiscali , con qualunque mezzo di prova attestante la diversa volontà delle parti.

Sostiene inoltre che nel caso di specie nelle causali dei bonifici disposti a beneficio della società bulgara non vi è riferimento alcuno all'eventuale fruttuosità delle somme trasferite.

Infine allega copia della lettera del 24.03.2014 , indirizzata al Consiglio direttivo di _____ S.p.a. dal legale della famiglia _____ ove è evidenziato che i versamenti effettuati da _____ sono da ritenersi infruttiferi di interessi fino al 31.12.2016 e la non applicabilità delle sanzioni in forza dell'art. 6 comma 1 Dlgs 472/1997 per la sussistenza di un incolpevole errore sul fatto.

Si costituisce in giudizio l'Ufficio sostenendo che quanto affermato dal ricorrente non è fondato. Ribadisce la legittimità del proprio operato. Chiede il rigetto del ricorso , con vittoria delle spese di giudizio, maggiorate del 50% per la refusione delle spese di mediazione.

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondato il ricorso.

La presunzione legale di cui all'art. 46 del TUIR , ovvero che "le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'art.73 comma 1 , lettera b) dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo" , opera solo nei confronti dei soci . Nel caso di specie , il ricorrente non risulta essere mai stato socio della _____ S.p.a. e , dunque , non sussiste la presunzione legale di cui si è avvalso l'Ufficio per l'accertamento. Spetta dunque all'Ufficio provare che i versamenti in questione siano fruttiferi, ma tale prova viene a mancare. Viceversa , valida prova dell'infruttuosità dei versamenti, si desume dai bilanci della _____ S.p.a. (al 31.12.2010 e al 31.12.2011) e da altra documentazione allegata da cui risulta che i versamenti effettuati da Galimberti Group sono da ritenersi infruttiferi di interessi fino al 31.12.2016 (...). Ne consegue che l'accertamento dell'Ufficio è illegittimo poiché basato su una presunzione non applicabile al caso di specie ed inoltre l'infruttuosità dei versamenti è stata dimostrata dal ricorrente.

La complessità della materia in questione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e compensa le spese.

Il giudice relatore

Il Presidente